

D.L. 22 aprile 1985, n. 144 ⁽¹⁾.

Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1985, n. 96 e convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 1985, n. 297](#) (Gazz. Uff. 22 giugno 1985, n. 146).

⁽²⁾ Vedi, anche, il D.L. 1° aprile 1988, n. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della [Costituzione](#);

Ritenuta l'urgente necessità di dare immediata attuazione agli indirizzi in materia di lotta alla droga approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 10 aprile e del 16 ottobre 1984, per quanto concerne le attività di prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonché di assicurare l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, al fine di evitare pericolose giacenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della sanità;

Emana il seguente decreto:

1. 1. Il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo 1-*bis*, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti ⁽³⁾.

⁽³⁾ Così sostituito dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#).

1-bis. 1. I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonché ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'articolo 1, che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento.

2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

(4) Aggiunto dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#). Per l'integrazione della commissione, vedi l'art. 1, D.L. 1° aprile 1988, n. 103.

(5) Vedi, anche, l'art. 34, L. 26 giugno 1990, n. 162.

1-ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui al precedente articolo 1 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

1-quater. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi per le attività di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all'articolo 1-*bis*, devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1985 ed entro i primi novanta giorni per gli anni 1986 e 1987 ⁽⁶⁾.

(6) Aggiunto dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#). Per l'integrazione della commissione, vedi l'art. 1, D.L. 1° aprile 1988, n. 103.

2. 1. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di lire 14.000 milioni per l'anno 1985 e lire 19.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce «Misure urgenti in materia di lotta alla droga».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. ... ⁽⁷⁾.

2. ... ⁽⁸⁾.

3. ... ⁽⁹⁾.

4. ... ⁽¹⁰⁾.

⁽⁷⁾ Il comma che si omette, sostituito dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#), sostituisce l'art. 80 *bis*, [L. 22 dicembre 1975, n. 685](#).

⁽⁸⁾ Il comma che si omette, sostituito dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#), aggiunge l'art. 80 *ter*, alla [L. 22 dicembre 1975, n. 685](#).

⁽⁹⁾ Il comma che si omette, sostituito dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#), aggiunge l'art. 80 *quater* alla [L. 22 dicembre 1975, n. 685](#).

⁽¹⁰⁾ Il comma che si omette, sostituito dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#), sostituisce con un solo comma il terzo e il quarto comma dell'art. 28, [L. 22 dicembre 1975, n. 685](#).

4. 1. ... ⁽¹¹⁾.

2. ... ⁽¹²⁾.

3. ... ⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾ Il comma che si omette, sostituito dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#), sostituisce a sua volta l'art. 23, [L. 22 dicembre 1975, n. 685](#).

⁽¹²⁾ Il comma che si omette, sostituito dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#), modifica il terzo comma dell'art. 21, [L. 22 dicembre 1975, n. 685](#).

⁽¹³⁾ Il comma che si omette, sostituito dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#), abroga gli artt. 24, 25, [L. 22 dicembre 1975, n. 685](#).

4-bis. Nel terzo comma dell'articolo 47 della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#) , le parole: «per almeno tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno un mese» ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Aggiunto dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#).

4-ter. ... ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ L'articolo che si omette, aggiunto dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#), aggiunge l'art. 47 *bis* alla [L. 26 luglio 1975, n. 354](#).

4-quater. Quando, per divieto di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria, il tossicodipendente o l'alcooldipendente imputato o condannato non sia ammesso alla misura sostitutiva prevista, il programma terapeutico al quale l'interessato risulti sottoposto o intenda sottoporsi viene proseguito nello stato di detenzione ad opera del servizio sanitario penitenziario con il concorso delle strutture sanitarie territoriali ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ Aggiunto dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#).

4-quinquies. 1. Quando può essere emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-*bis*, l'autorità giudiziaria tiene conto, oltre che delle circostanze previste dall'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale, del periodo che l'interruzione del programma terapeutico possa pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.

2. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale dispone che non sia emanato l'ordine o il mandato di cattura, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ⁽¹⁷⁾.

[\(17\)](#) Aggiunto dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#).

4-sexies. 1. Nel concedere la libertà nei casi in cui è consentita, se l'imputato è persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-*bis*, l'autorità giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, anche la possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente proseguire con l'imputato in stato di libertà.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.

3. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ⁽¹⁸⁾.

[\(18\)](#) Aggiunto dalla [legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297](#).

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.